

studi della Commissione sarebbe un mancar di riguardi verso la Commissione, e poco rispetto verso il tempo della Camera. Quindi credo che più opportunamente io potessi presentare alla Camera le mie preghiere dopo di aver conosciuto i temperamenti adottati dalla nostra Commissione. Imperocchè allora mi potrò determinare a svolgere o no la mia proposta, secondo che le misure che ci proporrà la Commissione medesima mi parranno o no idonee a sopperire ai bisogni delle finanze ed a pareggiare i nostri bilanci. E sin da ora dichiaro che sarò molto lieto se potrò aderire alle idee della Commissione, senza occupare la Camera con una proposta così radicale e così importante come è quella di un'imposta unica in luogo delle vigenti.

Onde prego la Camera a volermi permettere di presentarle le mie idee all'occasione della discussione sopra i provvedimenti finanziari.

**PRESIDENTE.** La Camera non può che accondiscendere all'istanza dell'onorevole Romano di sospendere lo svolgimento del suo progetto di legge.

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABROGAZIONE DI UN ARTICOLO DI UN DECRETO RELATIVO ALLA GUARDIA NAZIONALE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione intorno al progetto di legge per l'abrogazione di disposizioni di un decreto della luogotenenza di Sicilia relativo alla guardia nazionale.

La Commissione, nell'approvare questo disegno di legge, propone che prima di procedere alla votazione di quest'articolo unico della legge la Camera approvi quest'ordine del giorno:

« La Camera invita il Ministero a presentare nella Sessione attuale un progetto di riforma alla legge organica del 4 marzo 1848 sulla guardia nazionale, inteso a renderne meno gravoso il servizio ed a rialzare, rafforzandone la disciplina, il prestigio di questa istituzione cotanto benemerita dell'ordine e della libertà, e passa alla discussione degli articoli. »

L'articolo del progetto della Commissione sarebbe così formulato:

« Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 4 del decreto della cessata luogotenenza generale di Sicilia del 15 dicembre 1860, numero 11.

« Colla pubblicazione della presente legge avranno piena esecuzione nelle provincie siciliane le disposizioni di che negli articoli 2 e 19 della legge 4 marzo 1848 sulla guardia nazionale. »

Domando al signor ministro dell'interno se accetta questa formola.

**CHIAVES, ministro per l'interno.** Il Ministero accetta, com'è naturale, la riforma qual è proposta dalla Commissione, in quanto che non è che una modificazione di locuzione che rende più preciso il concetto della legge.

Dirò che accetta pure il Ministero l'ordine del giorno, seppure la Camera non vuol ravvisarlo superfluo quando pensi che, oltre all'essere divisa dal Ministero l'opinione che sia necessaria una riforma sulla legge della guardia nazionale, è pure stata dal Ministero nominata già una Commissione, coll'incarico appunto di provvedere a questa riforma.

**D'AYALA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola spetta all'onorevole D'Ayala.

**D'AYALA.** Io avrei sperato, e mi giova ancora sperare, massime dopo che il signor ministro ha accettato l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, che questa legge potesse essere sospesa; imperocchè noi siamo appunto alla vigilia di dover forse avere un nuovo disegno di legge da sostituire alla legge del 4 marzo 1848, la quale è già vecchia di 18 anni. Oltre a ciò la sua denominazione è per consuetudine quella di *guardia nazionale*, ma fu da principio *guardia comunale*.

Se si è indugiato per sei anni a derogare gli articoli 2 e 19 della legge del 4 marzo 1848, i quali articoli concernono appunto il censo, parrebbe cosa più logica che si indugiasse qualche mese ancora, e forse coll'alacrità della Giunta nominata e collo zelo del signor ministro, potremo avere entro breve tempo il nuovo disegno di legge. Inoltre io potrei, per avventura, credere che questi articoli 2 e 19, che volgono sul censo, forse non riapparirebbero nella nuova legge.

Noi abbiamo veduto il Belgio, riformare nell'8 maggio 1848 la legge del 31 dicembre 1830, cioè appunto dopo diciotto anni; nè l'una, nè l'altra legge contiene l'obbligo di alcuna rendita pei militi della guardia nazionale: anzi la legge del Belgio, con tanto maggiore squisitezza, non ha escluso dal servizio della guardia nazionale nessun cittadino, ma si è limitata soltanto a non chiamare tre categorie, vale a dire gli insegnanti, i domestici e quelli che sono propriamente al servizio vero delle famiglie (dimodochè codesta legge belgica accetta anche i domestici di piazza) e finalmente gl'indigenti.

Ora la relazione medesima del signor ministro manifesta non avere nessun'ombra di sospetto verso i cittadini siciliani senza censo, poichè non hanno mai dato ragione di credere che essi vogliano andare o contro l'ordine o contro la pubblica tranquillità; ma solo ispirandosi a un pensiero generoso e di umanità si è creduto non doversi togliere le braccia al lavoro. Questo potrebbe sì essere facoltativo; e in qualunque modo se questo è argomento di una legge apposita, saprà certo il ministro che in tutte le guardie nazionali di Italia, e a cominciare anche dal paese ove siamo, nella stessa guardia nazionale fiorentina, noi abbiamo col fatto che gli articoli 2 e 19 non sono rigidamente osservati, e nol possono essere, perchè dobbiamo pur confessare che l'ufficio della guardia nazionale cade su